

# **TI\_GERICHTE 52.2022.137 vom 23. März 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2022.137](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.137)

FR: TI\_GERICHTE 52.2022.137 du 23 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2022.137 del 23 marzo 2022

## **Regeste**

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2.1**

L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51). Per l'art. 16 cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite. Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14 cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art. 16 d cpv. 1 LCStr) e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

### **E. 2.2**

In base all'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C\_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630 del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. c LCStr,

la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C\_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C\_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C\_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C\_264/2018 citata consid. 3.2). In applicazione degli 15 d cpv. 1 LCStr e 28 a cpv. 1 OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per questioni mediche, un esame di verifica effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28 a cpv. 1 lett. a con rimando all'art. 5 a bis OAC); per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art. 15 d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. art. 28 a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5 c OAC).

### **E. 2.3**

Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concluzione ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C\_264/2018 citata consid. 3.3, 1C\_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.3).

### **E. 3.1**

In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebbrezza qualificata (commessa il 5 dicembre 2020, a poco più di 6 anni di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 25 maggio 2021, con decisione del 24 giugno successivo la Sezione della circolazione aveva fatto divieto al ricorrente di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato ex art. 16 d cpv. 1

lett. b LCStr, subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 19 e 20): Il sig. RI 1 si è fatto notare per la guida sotto l'influsso di alcol (nel 2011: 1.20 - 1.44 g/kg, nel 2013: 2.00 - 2.65 g/kg, nel 2020: 0.92 mg/l), malgrado le misure disposte. Egli è stato esaminato dal punto di vista della psicologia del traffico in merito alla sua idoneità caratteriale alla guida in sicurezza, quale premessa per il riesame della sua domanda di riammissione alla guida. Egli si è sottoposto con impegno all'esame neurocognitivo in data 20.09.2021 e con apertura all'esame psicotecnico caratteriale in data 07.10.2021. Dal punto di vista psicologico, dall'esame peritale emerge la presenza di sufficienti risorse neuro-cognitive ma una marcata carenza etica (orientamento al rispetto normativo e all'assunzione fattiva delle responsabilità) con una scarsa capacità di integrare le esperienze negative in un senso "educativo". In ciò si inserisce un consumo alcolico altamente problematico a fronte di marcati limiti nel suo controllo personale e di una suggestionabilità sociale che appaiono essere resistenti alle conseguenze negative. Tutto ciò delinea un quadro di immaturità e di delega della responsabilità che non consentono di ritenere assicurate le premesse per una guida in sicurezza, sia per quanto attiene alla separazione del bere dal guidare, come pure, più in generale, per quanto attiene al riconoscimento delle situazioni rischiose. In tal senso, la diagnosi risulta negativa e la prognosi altamente riservata. In particolare si ritiene che: a) sia presente una sola parziale e limitata presa di coscienza delle problematiche alla base del comportamento infrattivo reiterato (scarsa disposizione all'orientamento etico del rispetto normativo e della sicurezza stradale, nonché insufficiente presa di coscienza critica della propria tendenza all'abuso alcolico ed ebbrietà legata sia ai limiti personali del controllo motorio che alla suscettibilità sociale del proprio potus) ma, soprattutto, una loro scarsa problematizzazione malgrado i sanzionamenti esperiti; b) siano state identificate solo parzialmente e in minima parte le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, il rapporto con le bevande alcoliche, i motivi, ecc.); c) le cause/condizioni personali che hanno determinato nel passato il comportamento problematico non risultano essersi modificate in un senso positivo/favorevole e nemmeno possano essere compensate da delle strategie adeguate, con solo dei propositi generali che rispecchiano più che altro il buon senso comune, malgrado essi siano già stati proposti anche nel passato, senza aver riscontrato alla luce dei fatti un effetto favorevole; d) siano presenti, nel complesso, sufficienti risorse cognitive per una guida privata di autoveicoli (licenze del Gruppo 1) in sicurezza. Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi stabilito che il peritando apparisse attualmente non idoneo alla guida in sicurezza di veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 21 dicembre 2021 ( supra , consid. D).

### **E. 3.2**

Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non emerge alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che, a dispetto di quanto obietta l'insorgente, risulta senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi formali e

standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn , in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry / Munira Haag-Dawoud , Wie kann man sich optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40; inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri , Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.). A differenza di quanto eccipisce genericamente l'insorgente, anche il colloquio esplorativo risulta correttamente riprodotto nel suo senso, con le domande che gli sono state poste e le sue risposte (cfr. Bächli-Biétry/ Bieri/Menn , op. cit., § 9 n.101). Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1), gli antefatti e l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva e la capacità, da sviluppare, di strategie alternative per evitare nuove infrazioni - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni di cui si è detto poc'anzi ( supra , consid. 3.1).

### **E. 3.3**

Invano l'insorgente pretende che la sua inidoneità non sarebbe affatto dimostrata, negando segnatamente una qualsiasi immaturità , come invece rimproveratogli dalla perizia. Tale concetto, come ben si comprende dal referto, va infatti essenzialmente ricondotto al suo scarso processo di elaborazione degli antecedenti, ovvero a un'insufficiente presa di coscienza dei problemi e assunzione di responsabilità. Come ben emerge anche dai "fattori a sfavore" , puntualmente riassunti nel referto (cfr. pag. 18 seg., prima delle conclusioni), nell'insorgente non è in particolare ancora intervenuta una rilettura critica dei suoi comportamenti passati e dei meccanismi che li hanno resi possibili: · la gravità dell'anamnesi con tre ebrietà secondo dinamiche analoghe malgrado le misure disposte evidenzia l'im maturità etica e solleva preoccupanti dubbi circa la correggibilità che non parrebbe essere sensibile agli aspetti dissuasivi delle sanzioni; · il processo di riflessione sulle infrazioni delittuose commesse appare essere ancora insufficiente: manca sia una vera comprensione dei motivi e delle dinamiche che hanno condotto [al] delitto con modalità di recidiva specifica, sia una vera capacità di integrare l'esperienza a beneficio di un apprendimento; · sono presenti indizi di una marcata problematicità del consumo di bevande alcoliche con, purtroppo, una solo limitata (auto)critica personale che ne consenta un cambiamento spontaneo in direzione di un consumo responsabile e che non consente di ritenere il rubricato capace di garantire la separazione del bere dal guidare; · la coscienza e consapevolezza personali del pericolo dell'ebrietà alla guida appare essere solo teorica e non realizzarsi nelle situazioni concrete di associazione del bere alla guida; · la dichiarata disponibilità a un comportamento maggiormente rispettoso della sicurezza stradale non pare essere supportato dalla (auto)disciplina necessaria per la gestione critica e il rinvio della gratificazione nelle situazioni critiche; · il ridimensionamento della problematica potoria non può essere ancora considerato realizzato e richiederà una verifica oggettiva della sua

consistenza e stabilità. Fattori, questi, che trovano puntuale conferma nel suo istoriato di conducente - incappato in meno di dieci anni in tre guide in stato di ebbrietà qualificate, nonostante il seguito di un percorso psico-educazionale - e nelle dichiarazioni che egli stesso ha reso al riguardo nel corso della perizia (cfr. ad esempio, il resoconto e l'assenza di riflessioni sulla sua ultima recidiva specifica, che non è stato in grado di spiegare, né ha saputo indicare come avrebbe potuto essere evitata o dove fosse il problema [pag. 10]; oppure, le poco approfondite riflessioni sulla sua capacità di regolarsi nel bere [pag. 10 seg.]). In queste circostanze, neppure stupiscono le relative considerazioni che ne hanno tratto gli specialisti, ad esempio laddove - pur tenendo conto dei buoni risultati dei test cognitivi - hanno tra l'altro messo in risalto (pag. 15): "un discreto potenziale cognitivo che tuttavia appare essere associato a un'immaturità etica e personale che non permettono all'interessato di sfruttare appieno il suo potenziale intellettuale e spiegano il mancato apprendimento dagli errori del passato, con modalità di reiterazione nella guida in stato di ebbrietà. Questa si è realizzata sostanzialmente sempre nella stessa situazione di consumo festivo sociale con scarsa critica dei quantitativi e scarsa considerazione contestuale della sua pericolosità e della sua illiceità di rilevanza penale, malgrado le sanzioni poi anche esperite. Dopo la terza infrazione e misura disciplinare e malgrado il percorso psico-educazionale di cui ha potuto beneficiare, egli presenta ora una critica personale e un orientamento etico che, se confrontati con le sue dichiarazioni responsabili rese all'occasione dei due precedenti esami peritali, delinea una preoccupante involuzione o, perlomeno, la mancata maturazione di un atteggiamento responsabile consono alla sua età anagrafica [...]. O ancora (pag. 15): "[...] L'anamnesi di questo conducente evidenzia una scarsa propensione a un'efficace disposizione a conformarsi alle norme, ovvero una scarsa disponibilità all'interiorizzazione etica delle regole. La dichiarata assunzione di responsabilità appare infatti limitarsi all'accettazione delle conseguenze, quando fortuitamente o sfortunatamente subite, ma manca fortemente della sua assunzione anticipatoria e preventiva. In tal senso, l'orientamento del rubricato all'attribuzione causale della responsabilità di quanto egli vive ("Locus of Control") appare piuttosto confuso e poco utile nella gestione e nella comprensione delle relazioni causa-effetto delle sue esperienze. Un aspetto che ne limita l'apprendimento dall'esperienza personale [...]. Alla luce di queste circostanze, non è quindi dato di vedere come l'insorgente - che di fatto non si confronta con le risultanze peritali - possa affermare che la sua inidoneità caratteriale non sia dimostrata. Come già stabilito dal Governo, non portano invece ad altra conclusione le sommarie osservazioni critiche dello psichiatra Dr. Biscioni di Como (cfr. doc. C allegato al Governo), il quale, soffermandosi più che altro sui diversi livelli di "maturità" o estrapolando singole considerazioni sul comportamento dell'interessato (cfr. capitolo "attitudine nella/alla situazione peritale", pag. 5), di fatto neppure tenta di spiegare per quale motivo il ricorrente dovrebbe essere ritenuto idoneo alla guida dal punto di vista della psicologia del traffico. Al proposito giova invece rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI - prima di procedere alle sue analisi - ben abbia ricordato quali siano gli aspetti che vengono vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per un'indagine peritale favorevole di psicologia del traffico (cfr. pag. 15). E tra queste, prima di ogni altra, la condizione per cui la persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le infrazioni nella circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale disfunzionale (capacità di assumersi le proprie responsabilità e Locus of Control). Inoltre, l'interessato deve conoscere le ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità)

che hanno condotto alle infrazioni rilevate (coscienza adeguata dei problemi/capacità di riflessione). Aspetti, questi, che, come visto, nel caso dell'insorgente non sono invece ancora sufficientemente presenti, come esaurientemente concluso dal referto dell'Unità della SUPSI.

#### **E. 3.4**

Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la futura riammissione alla guida, volte in particolare ad accertare che non vi sia più un'inidoneità caratteriale (art. 17 cpv. 3 LCStr), in modo del tutto conforme al diritto e alla prassi in materia (cfr. STA 52.2021.168 del 23 settembre 2021 consid. 3.4 e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 566 seg.). Da respingere è quindi la generica obiezione dell'insorgente.

#### **E. 4.1**

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

#### **E. 4.2**

Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.

#### **E. 4.3**

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.